

DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2016
248/2016/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CENTRO ENERGIA
FERRARA, ESSENZIALE PER L'ANNO 2012**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 172/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 298/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 298/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 242/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 242/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 577/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 577/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), in data 18 novembre 2011, prot. Autorità 18 novembre 2011, n. 30093 (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione della società E.On Energy Trading SE (di seguito: E.On), in data 2 dicembre 2011, prot. Autorità n. 31764, del 2 dicembre 2011 (di seguito: prima comunicazione E.On);
- la comunicazione di Centro Energia Ferrara S.p.A., in data 9 marzo 2012, prot. Autorità n. 7734, del 14 marzo 2012 (di seguito: comunicazione Centro Energia Ferrara);
- la comunicazione di E.On, in data 10 luglio 2012, prot. Autorità n. 21072, dell'11 luglio 2012 (di seguito: seconda comunicazione E.On);
- la comunicazione di E.On Italia S.p.A., in data 4 novembre 2013, prot. Autorità n. 35095, del 4 novembre 2013 (di seguito: terza comunicazione E.On);
- la comunicazione di E.On Global Commodities SE (di seguito: E.On GC), in data 4 dicembre 2013, prot. Autorità n. 38990, del 9 dicembre 2013 (di seguito: quarta comunicazione E.On);
- la comunicazione di Terna S.p.A., in data 10 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39168, del 10 dicembre 2013 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, in data 18 febbraio 2015, prot. Autorità n. 6324, del 23 febbraio 2015 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di E.On GC, in data 11 giugno 2015, prot. Autorità n. 18167, del 12 giugno 2015 (di seguito: quinta comunicazione E.On);
- la comunicazione di Terna, in data 17 luglio 2015, prot. Autorità n. 21410, del 17 luglio 2015 (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione congiunta di E.On GC ed EP Produzione S.p.A. (di seguito: EP Produzione), in data 13 novembre 2015, prot. Autorità n. 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta 13 novembre 2015);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), in data 5 maggio 2016, prot. Autorità n. 13099, del 5 maggio 2016 (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna, in data 10 maggio 2016, prot. Autorità n. 13429, del 10 maggio 2016 (di seguito: quinta comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, in data 11 maggio 2016, prot. Autorità n. 13621, dell'11 maggio 2016 (di seguito: comunicazione EP).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Centro Energia Ferrara è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- con la deliberazione 242/2013/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da E.On, ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente

specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha stabilito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2012 per l'impianto Centro Energia Ferrara;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione congiunta 13 novembre 2015, E.On GC ed EP Produzione hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP Produzione l'importo del Corrispettivo, per l'anno 2012, relativo all'impianto Centro Energia Ferrara;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2012 da E.On GC con la quarta comunicazione E.On, che ha integrato la terza comunicazione E.On; con la comunicazione EP, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 577/2013/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2012, ivi incluso E.On GC;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la terza e la quarta comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati da E.On GC nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;

- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo; con la seconda comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 172/11 approva, con efficacia limitata all'anno 2012, le proposte di cui alla lettera a) del comma 64.31 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 della medesima deliberazione), che Terna ha presentato all'Autorità mediante la prima comunicazione Terna;
- in particolare, dalla prima comunicazione Terna emerge che, nel caso dell'impianto Centro Energia Ferrara, il rendimento standard di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20, il valore standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 sono stati determinati in base ai dati di un sottoperiodo del periodo annuale di riferimento, a causa della mancata comunicazione da parte dell'utente del dispacciamento di una parte dei dati rilevanti;
- la deliberazione ARG/elt 172/11 stabilisce che E.On completi la comunicazione a Terna dei dati relativi al periodo di riferimento 1 giugno 2010 – 31 maggio 2011, al fine di consentire la determinazione degli standard di cui ai commi 64.13, 64.20 e 64.11, lettera g), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e, nelle more, si applichino i valori degli standard indicati nella prima comunicazione Terna per il medesimo impianto;
- con la comunicazione Centro Energia Ferrara e la seconda comunicazione E.On, è stata presentata all'Autorità un'istanza volta a escludere i mesi di esercizio dell'impianto Centro Energia Ferrara secondo il regime Cip6 dal periodo di riferimento per la determinazione dei valori degli standard per l'anno 2012, in quanto non rappresentativi dell'utilizzo previsto per il medesimo anno;
- la deliberazione 298/2012/R/eel prevede che Terna ridetermini i valori del rendimento standard di cui al comma 64.13, dello standard di emissione di cui al comma 64.20 e dello standard della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11, applicando come periodo di riferimento l'anno 2011;
- con la quinta comunicazione Terna, sono stati comunicati i valori aggiornati del rendimento standard di cui al comma 64.13, dello standard di emissione di cui al comma 64.20 e dello standard della componente di cui al comma 64.11 lettera g), ai sensi della deliberazione 298/2012/R/eel (di seguito: valori standard *ex* deliberazione 298/2012/R/eel);
- con la quinta comunicazione E.On, detto utente ha richiesto l'applicazione del fattore di carico effettivo per l'anno 2012, in luogo del fattore di carico standard definito da Terna con la prima comunicazione Terna, in considerazione del differente esercizio nell'anno 2012 rispetto agli anni precedenti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per la parte dei costi fissi relativa alla quota di ammortamento e alla remunerazione del capitale investito, è stato rilevato uno scostamento tra l'importo indicato in sede di istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi (prima comunicazione E.On) e il corrispondente valore riportato nel consuntivo per la determinazione del Corrispettivo per l'anno 2012 (terza comunicazione E.On);
- con la comunicazione EP, è emerso che sono stati adottati due metodi differenti per la determinazione della medesima voce nelle due istanze citate al precedente alinea; in particolare:
 - nell'istanza di ammissione, si tiene esclusivamente conto dei cespiti che non sono stati integralmente ammortizzati ai fini della redazione del bilancio civilistico; in questo caso, il novero dei cespiti risulta essere contenuto, a seguito delle svalutazioni integrali effettuate a decorrere dall'anno 2010 e conseguenti alla risoluzione anticipata della Convenzione Cip6; questo approccio è stato confermato dall'utente anche in sede di richiesta dell'acconto semestrale;
 - nel consuntivo per l'anno 2012, si considerano anche i cespiti integralmente svalutati di cui al precedente alinea; secondo l'utente del dispacciamento, la ragione della modifica è riconducibile al fatto che l'ammissione dell'impianto al regime di reintegrazione ha consentito di stimare come recuperabile l'investimento residuo e di procedere al riversamento della svalutazione che, in precedenza, aveva interessato i cespiti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da E.On GC per l'impianto Centro Energia Ferrara con la quinta comunicazione E.On, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna, all'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 577/2013/R/eel e all'acconto semestrale *ex* deliberazione 242/2013/R/eel, alla quota di ammortamento e alla remunerazione del capitale investito e alla riduzione dei costi fissi riconosciuti per effetto delle indisponibilità;
- salvo quanto indicato al successivo alinea, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna rispetto alle voci del margine di contribuzione e, in particolare, con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazioni del Corrispettivo:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di servizi (*ex* comma 65.4, lettera b) e i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
 - la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
 - i ricavi da *Emissions Trading* *ex* comma 65.6;

- i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- in relazione agli acconti del Corrispettivo già riconosciuti, considerare esclusivamente l'importo determinato con la deliberazione 577/2013/R/eel, dato che l'importo indicato nella deliberazione 575/2014/R/eel attiene all'anno 2013, e l'acconto semestrale stabilito con la deliberazione 242/2013/R/eel;
- ai sensi del comma 65.15, per la parte dei costi fissi relativa alla quota di ammortamento e alla remunerazione del capitale investito, riconoscere un importo pari a quanto indicato nella sezione della comunicazione EP relativa all'ipotesi di valorizzazione dei cespiti secondo il criterio adottato per l'elaborazione dell'istanza di ammissione; il riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto da E.On GC con l'istanza di reintegrazione deriva dal disposto del comma 65.14, che prevede, tra l'altro, che possano essere considerati per la reintegrazione esclusivamente i cespiti che non siano stati già interamente ammortizzati ai fini del bilancio civilistico dell'anno precedente a quello di riferimento e che non vadano considerate eventuali rivalutazioni;
- ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- per l'anno 2012 e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, approvare i valori standard proposti da Terna ai sensi della deliberazione 298/2012/R/eel e accogliere l'istanza di modifica del fattore di carico avanzata da E.On con la quinta comunicazione E.On, in considerazione del fatto che il fattore di carico standard comunicato da Terna non tiene conto delle peculiarità di funzionamento dell'impianto nell'anno 2012 rispetto ai due anni precedenti;
- che il margine di contribuzione dell'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2012 sia rideterminato da Terna applicando il fattore di carico di cui al precedente alinea e le altre disposizioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare, nei termini indicati in premessa, i valori standard *ex* deliberazione 298/2012/R/eel, proposti da Terna con la quinta comunicazione omonima, e di accogliere la proposta di modifica del fattore di carico avanzata da E.On con la quinta comunicazione E.On;
2. di prevedere che Terna aggiorni il valore del margine di contribuzione relativo all'impianto Centro Energia Ferrara, per l'anno 2012, nei termini indicati in premessa, entro il giorno 31 luglio 2016;

3. di stabilire che, entro il termine indicato al punto 2, Terna riconosca, se positivo, o richieda, se negativo, a EP Produzione l'importo pari alla somma tra:
 - a) il Corrispettivo, per l'anno 2012, relativo all'impianto Centro Energia Ferrara, il cui importo è indicato nell'Allegato A al presente provvedimento;
 - b) l'eventuale conguaglio del Corrispettivo derivante dalla differenza tra il margine di contribuzione determinante per il calcolo dell'importo indicato nell'Allegato A e il margine di contribuzione di cui al punto 2;
4. di trasmettere la quinta comunicazione E.On a Terna e il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a EP Produzione e a Terna;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni